

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO-URBINO

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 - R.D. 1775/1933 - L.R. 5/2006. Limitazione dei prelievi dai corsi d'acqua insistenti nel bacino idrografico del Fiume Metauro per il periodo 5 agosto - 30 settembre 2020.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto.

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

VISTA la DGR n. 597 del 18/05/2020 ad oggetto "Articolo 28 della Legge Regionale 20/2001. Conferimento incarico dirigenziale della P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino nell'ambito del Servizio tutela, gestione e assetto del territorio della Giunta Regionale".

VISTA la DGR n. 1333/2018 ad oggetto "L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni di organizzazione n. 1536/2016, n. 31/2017 e ss.mm.ii. e delle deliberazioni n. 279/2017 e n. 879/2018 della Giunta regionale".

VISTA la L.R. del 9 giugno 2006 n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico.

DECRETA

- 1) Di disporre, a far data dal 5 agosto 2020 e fino al 30 settembre 2020, le seguenti limitazioni dei prelievi dai corsi d'acqua insistenti nel bacino idrografico del fiume Metauro:
 - a) sospensione di tutti i prelievi di acqua pubblica dai corsi d'acqua ubicati nel tratto compreso tra l'invaso del Furlo e la foce del Fiume Metauro (Fiume Candigliano, Fiume Metauro e relativi affluenti);
 - b) riduzione del 50% della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione o nelle licenze annuali di attingimento, da tutti i corsi d'acqua presenti a monte del bacino del Furlo (Fiume Candigliano, Fiume Metauro, Fiume Burano, Fiume Biscubio, Fiume Bosso, Torrente Bevano, Torrente Certano e relativi affluenti).
- 2) Di stabilire che le limitazioni indicate ai precedenti punti a) e b) non si applicano ai prelievi destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame. Non si applicano, inoltre, agli impianti idroelettrici in cui il punto di presa ed il punto di restituzione sono pressoché coincidenti (assenza di tratti sottesi) e che pertanto sono esonerati dall'obbligo del rilascio del DMV.
- 3) Di precisare che le limitazioni imposte dal presente provvedimento si applicano anche ai prelievi effettuati da pozzi di subalveo, così come definiti dall'art. 1, comma 3, lettera c) della L.R. 5/2006, in quanto equiparati a prelievi di acque superficiali.
- 4) Di precisare, altresì, che eventuali modifiche al presente provvedimento, anche in senso più restrittivo, potranno essere adottate in relazione all'evoluzione del contesto meteo-climatico o delle condizioni di portata dei corsi d'acqua.
- 5) Di stabilire che per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento



alternative, questa P.F. potrà rilasciare specifiche deroghe a soggetti che ne faranno richiesta.

- 6) Di inviare il presente provvedimento ai Comuni interessati, all'AATO 1 - Marche Nord, alla Prefettura di Pesaro e Urbino, alla Regione Marche (P.F. Tutela delle Acque, Difesa del Suolo e della Costa, Servizio Protezione Civile), all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, alla Provincia di Pesaro e Urbino, ad ENEL GREEN POWER, ai soggetti gestori del servizio idrico integrato (MARCHE MULTISERVIZI SPA ed ASET SPA), nonché al Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino, al Comando di Polizia Provinciale e agli Organi di Polizia Locale, per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di relativa competenza.
- 7) Di richiedere ai Comuni interessati e alla Provincia di Pesaro e Urbino di pubblicare il presente atto sui rispettivi siti istituzionali e Albi Pretori nonché, qualora possibile, di provvedere alla sua diffusione anche mediante pubblici avvisi.
- 8) Di precisare che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento comporterà, ai sensi dell'art.17 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 30.000 e, nei casi di particolare tenuità, da euro 300 a euro 1.500.
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
- 10) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 è il Dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso la P.F. Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino della Regione Marche.
- 11) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto può essere proposto:
 - Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all'art. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
 - Ricorso giurisdizionale per le materie di cui all'art. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933.

Per tutti gli altri aspetti, può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza..

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente

Ernesto Ciani

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 82/2005



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Attribuzioni delle funzioni in materia di concessioni demaniali

- L.R. 17-5-1999 n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”, in particolare l’art. 52 “Funzioni delle province”.
- L.R. 25-5-1999 n.13 “Disciplina regionale della difesa del suolo”, in particolare gli artt. 15 e 16 c.1.
- L. 7-4-2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
- L.R. 3-4-2015 n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province” in attuazione della L. 7/04/2014 n. 56.
- D.G.R. n. 303 del 31/03/2016 “Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire in attuazione degli artt. 2 e 3 L.R. 13/2015”.

Normativa in materia di acque pubbliche

- Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 recante “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”, e in particolare, l’articolo 4, paragrafo 6.
- Deliberazione del Comitato Istituzionale integrato dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere n. 8 del 3 marzo 2016 recante l’approvazione dell’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale (PGDAC.2).
- Piano Tutela delle Acque (PTA), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 145 del 26/01/2010, e ss.mm.ii.
- R.D. 14-8-1920 n. 1285 “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”.
- R.D. 11-12-1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”.
- D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”.
- L.R. 9-6-2006 n. 5 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico”.
- Piano Tutela delle Acque (PTA), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 145 del 26/01/2010, e ss.mm.ii.
- D.G.R. n. 590 del 06/06/2017 ad oggetto “Approvazione dei criteri e modalità regionali di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”.
- Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, con la quale è stata adottata la Direttiva Derivazioni (“Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale”).

Motivazione



Premessa

Nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino il soddisfacimento delle esigenze idropotabili avviene per circa l'80% da acque di superficie (fiumi, invasi artificiali, pozzi di subalveo).

Il principale prelievo, posto sul fiume Metauro, di circa 600 l/s, avviene utilizzando le derivazioni presenti negli invasi di San Lazzaro e di Tavernelle. Tali invasi, che da monte vengono alimentati dai rilasci dell'invaso del Furlo e dal Fiume Metauro, sono gestiti da ENEL Green Power e sono normalmente utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La disponibilità idrica di tali invasi è destinata a servire il più importante acquedotto della provincia, che rifornisce più della metà della popolazione provinciale, tra cui le città costiere di Pesaro (90.000 abitanti circa) e Fano (60.000 abitanti circa), rispettivamente seconda e terza città delle Marche.

In merito all'invaso di San Lazzaro, si evidenzia che tale bacino ha una ridotta capacità, conseguente al danneggiamento della paratoia sghiaiatrice verificatosi nel mese di marzo del 2018. Attualmente, in sua sostituzione, è stato installato un pancone temporaneo che, pur consentendo il deflusso dell'acqua del bacino verso la galleria di derivazione, permette un modesto accumulo di acqua, pari a circa al 20-25% del volume complessivo. Tale pancone, sulla base di quanto indicato da ENEL, sarà sostituito alla fine del mese di agosto ma, dovendo poi essere collaudato da apposita commissione ministeriale, è presumibile che l'invaso di San Lazzaro, anche per la corrente stagione estiva, non potrà essere utilizzato nella sua interezza come bacino di accumulo.

Analisi della situazione, stato della disponibilità della risorsa e misure di contrasto

Tenuto conto della particolare situazione di vulnerabilità del sistema di approvvigionamento idropotabile della provincia di Pesaro e Urbino, che dipende per circa l'80% da acque superficiali, nonché della ridotta capacità del bacino di San Lazzaro, gli invasi ENEL sono oggetto, dal mese di giugno, di una costante attività di monitoraggio da parte degli organi preposti (ATO - Regione Marche), allo scopo di verificare, con cadenza quotidiana, sulla base dei dati forniti da ENEL, l'evoluzione dei volumi disponibili e l'andamento delle portate stimate dei fiumi Candigliano e Metauro in ingresso agli invasi di Furlo e San Lazzaro.

Le precipitazioni del mese di giugno (circa 70 mm), hanno assicurato condizioni di portata dei corsi d'acqua simili alle medie stagionali ed hanno in parte permesso di recuperare il deficit pluviometrico legato alle scarse precipitazioni del periodo invernale e primaverile.

Il progressivo calo delle portate registrato tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, legato al favorevole contesto meteo-climatico, ha indotto l'ATO, con nota prot. 867 del 06/07/2020, a richiedere:

- ad ENEL di massimizzare il volume di riserva d'acqua nei tre invasi di Furlo, San Lazzaro e Tavernelle secondo le attuali capacità d'invaso e di limitare o, se necessario sospendere, l'attività di produzione di energia elettrica degli impianti ivi presenti, al fine di preservare la riserva accumulata ai soli fini idropotabili;
- a MARCHE MULTISERVIZI e ad ASET di predisporre quanto di necessario per ridurre i prelievi dai bacini ENEL del fiume Metauro ricorrendo ad integrazioni con altre fonti di approvvigionamento;
- alla Regione Marche di prendere in considerazione l'opportunità di procedere con un



provvedimento di limitazione dei prelievi dai corsi d'acqua insistenti nel bacino idrografico del fiume Metauro;
- ai Sindaci di prepararsi ad emettere l'ordinanza di limitazione e controllo dei consumi idrici.

Con nota prot. 10249 del 06/07/2020, l'ENEL ha comunicato di aver arrestato la produzione di energia elettrica dagli invasi di Furlo, San Lazzaro e Tavernelle, al fine di ottimizzare la riserva idrica di tali invasi che, pertanto, da tale data sono utilizzati ad esclusivo servizio dell'uso potabile.

L'assenza di significative precipitazioni nel mese di luglio, associata al perdurare di condizioni meteorologiche stabili, ha determinato una contrazione delle portate stimate in arrivo alla diga del Furlo, sul Fiume Candigliano, che hanno raggiunto valori simili a quelli registrati nello stesso periodo del 2017 (anno siccitoso), scendendo sotto la soglia critica di 1300-1400 l/s già a partire dal 9 luglio 2020, ove la portata del Candigliano è stata stimata in 1230 l/s.

Tale situazione ha indotto l'ATO, con nota prot. 953 del 20/07/2020, a richiedere ai Sindaci di emanare le Ordinanze di limitazione e controllo dei consumi idrici, con validità fino a tutto il mese di settembre prevedendo, in particolare, il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per usi diversi da quello alimentare-domestico e per l'igiene personale.

I gestori del servizio idrico, al fine di limitare i prelievi dagli invasi ENEL e per soddisfare l'incremento dei consumi delle aree costiere, hanno provveduto ad attivare i pozzi di soccorso presenti nelle pianure alluvionali.

Allo stato attuale, dall'esame dei dati forniti giornalmente da ENEL, emerge che le portate dei corsi d'acqua nel bacino del Fiume Metauro hanno raggiunto un livello critico, tale da iniziare a compromettere la disponibilità dei volumi invasati nei bacini ENEL. Di seguito si riportano i dati giornalieri di portata del Torrente Candigliano (a monte del bacino del Furlo) e del fiume Metauro (a monte del bacino del Furlo), a partire dal 10 luglio 2020:

<i>giorni</i>	T. Candigliano Portate l/s	F. Metauro Portate l/s	<i>giorni</i>	T. Candigliano Portate l/s	F. Metauro Portate l/s
10 luglio	1310	1.450	21 luglio	990	1.250
11 luglio	1200	1.620	22 luglio	1310	1.030
12 luglio	1230	1.510	23 luglio	1080	1.440
13 luglio	1200	1.730	24 luglio	810	1.250
14 luglio	1070	1.640	25 luglio	950	1.090
15 luglio	1010	1.480	26 luglio	960	1.100
16 luglio	650	1.770	27 luglio	900	1.270
17 luglio	1040	2.670	28 luglio	830	1.390
18 luglio	1010	2.040	29 luglio	810	1.180
19 luglio	1070	2.140	30 luglio	750	1.130
20 luglio	930	1.480			

Dall'esame dei dati emerge una evidente tendenza, su base giornaliera, alla riduzione delle portate da entrambi i corsi d'acqua. Anche nei tratti a valle degli invasi le portate del Fiume Metauro sono, ad oggi, assai modeste, di fatto sostenute dai soli rilasci delle dighe ENEL.



L'attuale contesto, caratterizzato dal perdurare di condizioni meteoclimatiche favorevoli (alte temperature e assenza di precipitazioni significative) e da portate in costante e progressiva riduzione, sono tali da determinare uno scenario critico che necessariamente impone l'adozione, per quanto di competenza, delle necessarie misure di contrasto.

A tal fine, si rammenta che questa P.F. è Autorità Concedente relativamente alle piccole derivazioni di acqua pubblica di cui all'art. 6 del R.D. 1775/1933.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario imporre, con il presente atto, una limitazione ai prelievi insistenti nel bacino idrografico del fiume Metauro, fatta eccezione per quelli destinati all'uso idropotabile, all'abbeveraggio del bestiame, e agli impianti idroelettrici che non determinano tratti sottesi sui corpi idrici e per i quali, dunque, non trova applicazione la normativa sul DMV, proponendo, pertanto, l'attivazione delle seguenti misure:

- a) sospensione di tutti i prelievi di acqua pubblica dai corsi d'acqua ubicati nel tratto compreso tra l'invaso del Furlo e la foce del Fiume Metauro (Fiume Candigliano, Fiume Metauro e relativi affluenti);
- b) riduzione del 50% della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione o nelle licenze annuali di attingimento, da tutti i corsi d'acqua presenti a monte del bacino del Furlo (Fiume Candigliano, Fiume Metauro, Fiume Burano, Fiume Biscubio, Fiume Bosso, Torrente Bevano, Torrente Certano e relativi affluenti).

Si evidenzia, inoltre, che le suddette limitazioni si applicano anche ai prelievi effettuati da pozzi di subalveo, così come definiti dall'art. 1, comma 3, lettera c) della L.R. 5/2006, in quanto equiparati a prelievi di acque superficiali in base al comma 4 della medesima Legge Regionale. In particolare, i prelievi di subalveo, alla luce di tale normativa, sono quelli effettuati:

- 1) all'interno degli alvei e della rappresentazione catastale del demanio idrico;
- 2) per i corsi d'acqua arginati, a una distanza dalle due sponde inferiore o uguale al doppio dell'alveo di piena, misurata dal piede esterno dei medesimi argini maestri;
- 3) per i corsi d'acqua naturali non arginati, a una distanza dal ciglio superiore delle due sponde inferiore o uguale al doppio della larghezza dell'alveo inciso, come morfologicamente individuato tra i cigli delle sponde più esterne.

Le limitazioni dei prelievi, come sopra indicate, perseguono un duplice obiettivo:

- nei tratti a monte degli invasi ENEL, consentono di assicurare un miglior approvvigionamento idrico dei bacini;
- nei tratti a valle degli invasi ENEL, compensano la ridotta portata del fiume, che allo stato attuale viene mantenuta, di fatto, dai soli rilasci degli invasi. Tale misura, che contribuisce a migliorare il deflusso del fiume Metauro, è peraltro propedeutica a mitigare gli effetti derivanti dall'ormai imminente diminuzione, in deroga, dei rilasci dagli invasi ENEL.

In altri termini, le limitazioni imposte con il presente atto si rendono necessarie allo scopo di preservare la risorsa per fini idropotabili e per non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il corso d'acqua (art. 60, comma 5, del PTA).

Tenuto conto della necessità di informare, con congruo anticipo, i destinatari del presente atto, si ritiene opportuno che la vigenza di tali limitazioni e divieti possa avere effetto a partire dal 5 agosto e fino al 30 settembre p.v.. Resta comunque inteso che eventuali modifiche temporali



potranno essere adottate in relazione all'evoluzione delle condizioni meteo-climatiche o di deflusso dei corsi d'acqua.

Inoltre, per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, si ritiene ammissibile il ricorso all'istituto della deroga, che potrà essere rilasciata a soggetti che ne faranno richiesta, previa verifica istruttoria da parte dell'ufficio competente.

Inquadramento normativo relativo alla limitazione dei prelievi

La limitazione dei prelievi autorizzati o concessi è facoltà prevista dal R.D. 1775/1933, che demanda all'Autorità Concedente la possibilità di imporre temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni in atto da acque superficiali, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di alcun indennizzo. In particolare:

- art. 19: *“La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti di terzi”*
- art. 43: *“Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze”.*

I richiamati articoli del R.D. 1775/1933 trovano un sostanziale allineamento normativo con l'art. 25 della L.R. 5/2006, il quale prevede che *“La concessione è temporaneamente sospesa per motivi di pubblico interesse, quali: a) grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire l'uso idropotabile e il minimo deflusso vitale;...”*.

Si ritiene utile sottolineare, inoltre, che le previsioni normative sopra richiamate si inquadrano, nell'ambito della vigente disciplina del diritto comunitario, anche come misure di tutela del corpo idrico, necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.

Esito dell'istruttoria

In relazione a quanto sopra esposto, nella necessità di adottare, per quanto di competenza, misure di carattere straordinario per garantire prioritariamente i fabbisogni per l'uso umano, nonché la preservazione dello stato di qualità ambientale dei corsi d'acqua, si propone di approvare quanto contenuto nel dispositivo.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il responsabile del procedimento
P.O. Demanio Idrico
Dott. Fabrizio Furlani

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 82/2005

ALLEGATI

Nessuno.

